

Tre sfide per una proposta rivoluzionaria: la Corte Costituzionale Internazionale

Michele Carducci¹

Riassunto: L'articolo analizza in modo sintetico le principali sfide che la introduzione di una Corte costituzionale internazionale dovrebbe affrontare nel contesto attuale del diritto globale. In particolare, sono considerati tre aspetti problematici: la struttura multilivello tridimensionale delle integrazioni regionali, con conseguenze differenziate nella tutela dei diritti umani; la pluralità dei modelli democratici che incide sulle forme associative che potrebbero accedere al Tribunale; il diritto internazionale economico con il suo sistema TRIPS e le clausole ISDS.

Parole Chiave: sovrapposizione di giurisdizioni; Trilemma di Rodrik; TRIPS; ISDS.

Abstract: The article analyzes briefly the main challenges of the International Constitutional Court. In particular, three aspects are considered problematic: the multi-dimensional structure of regional integrations and the different human rights protection; the plurality of democratic models and forms of association that could enter the Court; the international economic law with the TRIPS system and ISDS clauses.

Keywords: Overlapping Jurisdiction; Rodrik Trilemma; TRIPS; ISDS.

Premessa

Quella della istituzione presso l'ONU di una Corte costituzionale internazionale potrebbe rappresentare una vera e propria "rivoluzione legale". Un giudice costituzionale unico permetterebbe di intraprendere un percorso di unificazione delle consuetudini giurisprudenziali globali di fronte a problemi costituzionali comuni; quelle consuetudini oggi impossibili perché affidate o al "Transfer" di *Empty Rules* di giudici dialoganti (FRANKENBERG) oppure allo *Jus Inventum* e alla *Choiche of Law* di singoli Tribunali o parti processuali (GNES), in un quadro di precaria "razionalità trasversale" di divergenze e convergenze, produttiva forse di trans-costituzionalismo (NEVES, 2009; 2015) ma non di un diritto costituzionale comune come "patrimonio dell'umanità" (CARDUCCI-BRUNO, 2013).

Una Corte costituzionale internazionale sarebbe dunque una grande scelta coraggiosa per il futuro dell'umanità, per la sua emancipazione dalle incertezze della "evoluzione involutiva" della globalizzazione (BRUNKHORST) e dalla "razionalità a-democratica" affidata ai singoli giudici (HIRSCHL).

Infatti, una Corte costituzionale internazionale servirebbe anche a promuovere un diritto costituzionale comune della democrazia, in termini di prassi interpretative e standard comuni di riconoscimento e tutela delle condizioni di funzionamento della democrazia, utili a preservare indicatori democratici delle forme di governo e

¹ Dottore in Diritto costituzionale Università di Bologna e Università di Münster; Post-doc Cardozo School of Law – NY. Professore ordinario (Titular) di Diritto costituzionale comparato e Coordinatore del Centro Didattico Euroamericano sulle Politiche Costituzionali nella Università del Salento – Italia: michele.carducci@unisalento.it

soprattutto a classificare i casi di mutamento costituzionale incostituzionale (CARDUCCI, 2014a).

Le tre sfide di una Corte costituzionale internazionale

Nonostante queste potenzialità, il contesto attuale di “*cross-constituzionalism*” (CARDUCCI, 2015a) e di pluriversalismo delle dinamiche globali (OTTO DUARTE) sembra ostacolare o comunque rendere molto difficile la realizzazione di questo progetto.

Lo spazio globale si è frantumato (STREECK), producendo una sorta di “tridimensionalizzazione” della condizione umana e attivando quello che è stato denominato il “trilemma” delle istituzioni umane o “trilemma di Rodrik” (RODRIK).

Da un lato, la persona umana, quindi qualsiasi soggetto, si trova:

1) funzionalizzata allo “scambio” che prescinde dallo Stato (basti pensare alla dinamica dei mercati finanziari che condizionano l’esistenza quotidiana);

2) limitata nella decisione sull’ “uso” delle risorse istituzionali (è il tema il *deficit* democratico dei grandi decisori globali e sovranazionali e della “razionalità a-democratica” che contraddistingue il loro agire);

3) proiettata in un discorso di diritti “universalizzati”, di fatto ininfluenti o comunque incapaci di modificare la situazione di limite e di funzionalizzazione della propria esistenza e del proprio disagio.

Dall’altro lato, le istituzioni si trovano a loro volta segnate dal cosiddetto “trilemma di Rodrik”, ossia dalla inconciliabilità tra scambi internazionali, circolazione della conoscenza, autodeterminazioni nazionali e locali, metodo democratico di decisione. Infatti, da qualsiasi punto di partenza istituzionale (Stato, democrazia, scambio globale) si prendano decisioni, queste risulteranno *in conflitto* con la logica delle altre due istituzioni comunque coinvolte, producendo una tensione contraddittoria e non eliminabile.

Un nuovo giudice internazionale, ad assetto istituzionale mondiale immutato, potrebbe sortire un ulteriore effetto di “proliferazione” giudiziale, già da tempo considerate un problema piuttosto che una soluzione (BUERGENTHAL).

Vediamo allora, anche se sinteticamente, quali sono le sfide su cui si dovrà misurare la istituzione di una Corte costituzionale internazionale.

Prima sfida: la tridimensionalità delle integrazioni regionali

La prima sfida si riferisce al fenomeno della tridimensionalità delle integrazioni regionali, fondate sulla coesistenza tra funzionalismo delle integrazioni sovranazionali e convenzionalismo delle tutele regionali dei diritti umani). Il riferimento è specificamente a tre continenti: l’Europa della Unione europea, con il suo giudice europeo che “convive” con il sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e insieme condizionano i giudici domestici; l’America delle numerose integrazioni regionali (in particolare CAN, CARICOM, SICA, MERCOSUR) dotate di funzioni giurisdizionali, che “convivono” con il sistema della Convenzione

americana dei diritti dell'uomo e con processi regionali di armonizzazione geopolitica, come la UNASUR, nella disarmonia dei giudici domestici; l'Africa della Unione africana, con il suo giudice di tutela dei diritti umani, che convive con numerose forme di integrazione regionale o di "blocchi" regionali, dotate di propri giudici privi di interpretazioni uniformi. (CAPPUCCIO L.– LOLLINI A.– TANZARELLA P.).

Più precisamente, nel modello europeo, la Corte di giustizia dell'Unione europea interagisce con la Corte dei diritti umani ed entrambe con le Corti nazionali degli Stati aderenti ai due sistemi (di integrazione e convenzionale); nel modello americano, la Corte Interamericana dei diritti umani interagisce con i Tribunali operanti nei diversi processi di integrazione regionale e le giurisdizioni nazionali; anche nel modello africano, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli si interfaccia con alcuni sistemi di integrazione regionale (come per es. la Comunità dell'Africa orientale) e le Corti nazionali.

Questi tre contesti presentano alcune caratteristiche comuni, che si possono così di seguito riassumere:

- problemi comuni di *Overlapping Jurisdiction* in materie interconnesse e soprattutto nell'ambito della tutela dei diritti umani;
- problemi comuni di conflitti interni agli Stati sugli effetti di questi processi esterni sovranazionali o internazionali;
- problemi comuni di conflitti esterni di competenza e decisione tra i diversi livelli coinvolti.

Differenti sono ovviamente le risposte a tali problemi. Esse possono essere sinteticamente classificate in termini di tendenziale coordinamento quasi paritario fra i diversi livelli (Europa), di tendenziale gerarchizzazione a favore del livello internazionale convenzionale (America latina), di tendenziale riduzione o eliminazione di uno dei livelli, quello sovranazionale, conglobato in un altro livello, quello convenzionale internazionale (Africa).

In ogni caso, siamo di fronte ad una "tridimensionalità" (Stati, processi sovranazionali, sistemi internazionali convenzionali) che richiama il "trilemma di Rodrik" e non lascia spazio prospettive di omogeneizzazione globale tra i fenomeni sovranazionali (CARDUCCI– MAZZUOLI DE OLIVEIRA).

L'introduzione di una Corte costituzionale internazionale non può non misurarsi con questi fenomeni di *Fragmentation* del diritto internazionale (CARDUCCI, 2015b).

L'affidamento a una istanza giurisdizionale universale del compito di edificare, per via giurisprudenziale e attivando funzioni preventive consultive e successive contenziose, le basi comuni di conformazione di un diritto comune di base democratico costituzionale, potrebbe servire a superare limiti e contraddizioni delle tridimensionalità regionali.

Seconda sfida: democrazia associativa e accesso alla Corte

Rispetto alla semplice proclamazione della democrazia come assiologia universale, riscontrabile già in diversi documenti internazionali, dalla Dichiarazione della Conferenza mondiale di Vienna sui diritti umani del giugno 1993 alla Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 2005, una Corte costituzionale internazionale offrirebbe strumenti di apprendimento (con la prevista funzione

consultiva preventiva) e giudizio (con il contenzioso costituzionale vero e proprio) degli standard comuni di democraticità, conferendone non solo valore giuridico ma soprattutto valenza universale (CARDUCCI, 2014a).

Rispetto ad altri percorsi sovranazionali di affermazione del “diritto alla democrazia”, ora come mero criterio di idoneità politica e istituzionale per l’integrazione fra Stati (i “*Political Criteria*” degli artt. 2, 8 e 49 del Trattato dell’Unione europea) e il dialogo interstatale (le “identità” e le “tradizioni costituzionali comuni”, di cui parlano gli artt. 4.2 e 6 sempre del Trattato europeo), ora come mera evocazione di principio o garanzia di stabilità di un nascente processo regionale (si pensi al “*Compromiso democrático*” dell’UNASUR, del 26 novembre 2010: ABREU BONILLA–PASTORI FILLOL), la prospettiva internazionale della Corte costituzionale consegnerebbe al costituzionalismo globale l’opportunità di riflettere e agire per una edificazione universale di tutte le garanzie costituzionali a tutela degli Stati democratici di diritto in quanto Stati costituzionali.

Tuttavia, rimarrebbe il problema di comprendere come questa prospettiva potrebbe realizzarsi, in presenza di soggettività democratiche fra loro molto diverse ed eterogenee.

Forse la soluzione migliore sarebbe quella di universalizzare modelli di democrazia associativa? Ma come?

La possibilità della democrazia associativa (HIRST; HIRST–BADER) servirebbe a individuare i soggetti “democratici” abilitati all’accesso alla Corte: non gli Stati, ma appunto le associazioni individuate secondo criteri universali di selezione validi in tutti gli Stati. Agli Stati, poi, spetterebbe il compito di facilitare la composizione di queste associazioni, secondo modalità e procedimenti comuni a livello universale (COHEN–ROGERS). In questo modo, si eviterebbe il protagonismo degli Stati :

- nell’accesso al giudice costituzionale internazionale, a favore di una società civile mondiale mobilitata attraverso procedimenti associativi comuni;

- nella definizione delle regole di identificazione delle forme associative ammissibili al loro interno, scongiurando la interferenza statale nella libertà politica di associazione e la sua strumentalizzazione da parte del potere politico.

Terza sfida: il diritto internazionale del mercato della conoscenza e le clausole ISDS

Libertà associativa per l’accesso alla Corte costituzionale internazionale significherebbe inevitabilmente libera circolazione delle idee, libertà della conoscenza, assenza di limiti alla critica e alla discussione. Come spiegava Tocqueville, sviluppo della conoscenza e libertà di giudizio sono le condizioni migliori perché un giudice possa operare autorevolmente le sue interpretazioni.

Ma che cosa succede se queste condizioni non ci sono o, meglio, sono funzionali alle ragioni degli interessi economici globali? Quale evoluzione può avere una uniformazione del diritto di fronte a queste ragioni? (KOZUKA).

Secondo molti osservatori, gli accordi TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), risalenti al 1994, hanno rappresentato un vero e proprio spartiacque nella identificazione delle risposte a queste domande

evoluzione/involuzione del diritto internazionale sul fronte della conoscenza (HELPER; DRAHOS–BRAITHWAITE).

Perché?

Perché con gli accordi TRIPS è inaugurato quel processo di “*Fictitious Commodity*” della conoscenza, che ne privatizza l’uso e lo funziona lizza alle ragioni del mercato, limitando o addirittura neutralizzando la sovranità degli Stati e la possibilità di un regime universale uniforme di circolazione delle informazioni, della conoscenza e delle idee, base indispensabile per una democratizzazione universale, realizzata anche attraverso un giudice costituzionale internazionale.

Si pensi, per tutti, alla disciplina dei brevetti e la recente “*caso Myriad*”.

L’accordo TRIPS si basa sul postulato «*che i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati*». In ragione di questo, l’art. 27 dell’Accordo impone la rinuncia alla sovranità popolare di fronte alla proprietà privata della conoscenza. Infatti, gli Stati non potranno limitare il primato della proprietà privata della conoscenza, se non per limitatissimi casi, difficilissimi da provare.

Ne offre una dimostrazione appunto il “*caso Myriad*”, risolto in due modi contrapposti in USA e in Australia, in nome del “diritto privato” alla conoscenza.

Myriad è una società privata americana operante a livello mondiale nel settore delle biotecnologie. Nel 1990, scopre la sequenza di due geni (BRCA1 e BRCA2), le cui mutazioni identificano una popolazione ad alto rischio di cancro del seno e dell’ovaio. Negli Stati Uniti, a seguito di numerosi ricorsi promossi da associazioni della società civile, i giudici negano la proprietà privata intellettuale di questa conoscenza perché «*già esistente in natura*». In Australia, sempre a seguito di numerosi ricorsi di associazioni della società civile, la Corte Federale australiana, nel Settembre 2014, stabilisce esattamente il contrario e quindi riconosce alla multinazionale il “diritto di proprietà” su quella conoscenza/invenzione. Grazie ai giudici australiani e sulla base dell’art. 27 TRIPS, la multinazionale *Myriad*, nonostante il divieto statunitense, può commerciare in tutto il mondo la sua proprietà.

Quale diritto fondamentale comune è tutelabile in un quadro così contraddittorio? Quale diritto costituzionale comune può essere perseguito con questi meccanismi? (RESTA).

È bene constatare che il problema è stato ulteriormente complicato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, del 2 dicembre 2004, in cui sostanzialmente si conferma la logica attivata dal TRIPS e la neutralizzazione degli Stati e dei diritti costituzionali dei cittadini, di fronte ad essa. Infatti, la Convenzione si compone di un preambolo e 33 articoli, raggruppati in sei parti. La parte seconda (articoli 5-9) comprende principi di carattere generale, quali le modalità di attuazione dell’immunità, che viene conseguita da uno Stato che si astiene dall’esercitare la sua giurisdizione contro un altro Stato, vigilando sul rispetto di tale decisione da parte dei propri tribunali.

Tuttavia, la parte terza della Convenzione (articoli 10-17) prevede che gli Stati non possono invocare l’immunità: *a*) in caso di transazioni commerciali con persone fisiche o giuridiche straniere (salvo diverso accordo tra le parti), o di transazioni commerciali dirette tra Stati; *b*) (salvo diverse intese tra gli Stati interessati e con le eccezioni ivi previste) in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra uno Stato e una persona fisica impiegata interamente o in parte sul territorio dell’altro Stato; *c*) (salvo diverse intese tra gli Stati interessati e con le eccezioni ivi previste) in un procedimento che riguardi una riparazione pecuniaria per il decesso o la lesione dell’integrità fisica di una persona ovvero in caso di danni o perdita di un bene materiale, imputabili ad atti oppure ad omissioni attribuibili allo Stato, verificatesi del

tutto o in parte sul territorio dello Stato di appartenenza dei tribunali e in presenza dell'autore.

È evidente che il “diverso accordo tra le parti”, in vigenza del TRIPS nel suo art. 27, è “neutralizzato” dal TRIPS medesimo.

L'immunità giurisdizionale non può essere invocata nemmeno rispetto alla determinazione del diritto di uno Stato a brevetti, disegni industriali, ragioni sociali, marchi di fabbrica o diritti d'autore, e ogni altra forma di proprietà intellettuale o industriale che siano protetti giuridicamente dallo Stato del foro (sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente convenuto).

In definitiva, per tutto quello che riguarda il “valore di scambio” dei rapporti internazionali, la Convenzione è una irreversibile eccezione alla garanzia della “immunità giurisdizionale” degli Stati (DICKMANN)

Non a caso, il diritto internazionale dell'economia conosce profonde eccezioni rispetto alla costruzione di un diritto costituzionale comune, quando si tratta di protezione degli investimenti e risoluzione delle controversie tra investitori e Stato (ABBOTT-ERIXON-FERRACANE). Con le cosiddette clausole ISDS, lo Stato può essere citato davanti a un arbitro internazionale che non solo opera al posto dei giudici naturali precostituiti per legge, ma soprattutto decide senza alcun vincolo di conformità a disposizioni di contenuto costituzionale di qualsiasi provenienza o fonte e senza alcun vincolo di consuetudine decisoria, quindi senza “*Judicial Dialogue*” e vincoli di precedente (POLICY DEPARTMENT DG EXTERNAL POLICIES UE).

Come è accettabile un sistema internazionale di dubbia indipendenza e imparzialità dei giudici con la istituzione di un Giudice costituzionale di garanzia di standard democratici costituzionali comuni, a partire appunto dalla stessa indipendenza e terzietà? (SCHNEIDERMAN). Potrebbe mai esistere “dialogo” trans-costituzionale tra una Corte internazionale e un sistema arbitrale come il quello ISDS? (AHDIEH R.; GAUKRODGER-GORDON).

Conclusioni

Probabilmente gli interrogativi che ci siamo posti rinviano tutti all'irrisolto problema della costruzione di un ordine globale fondato esclusivamente sull'*Enforcement* giudiziale dei diritti e della stessa democrazia. Ma la democrazia può camminare intorno al mondo senza gambe politiche? Dopo due secoli di discussione sulla legittimazione e la legittimità di un Giudice “custode” dell'ordine costituzionale, può progettarsi una Corte costituzionale internazionale in un panorama globale delegittimato democraticamente e afflitto dal “trilemma di Rodrik”? (CARDUCCI-ISONI)

È davvero possibile costruire una certezza/prevedibilità globale del diritto costituzionale, in assenza di agenti politici di produzione globale di “materia costituzionale”? (RUGGERI).

Si può davvero pensare che questo compito spetti primariamente ai giudici? (CARDUCCI 2014b).

È possibile immaginare che la Corte costituzionale internazionale riuscirà a imporsi in un mondo globale caratterizzato dal diffondersi di forme di relazioni internazionali sempre meno caratterizzate dalla ricerca di omogeneità costituzionali e

sempre meno condizionanti nella costruzione di standard costituzionali comuni di carattere democratico? (si pensi ai BRICS: CARDUCCI-BRUNO, 2015).

Sono queste, tra le altre, le domande di diritto costituzionale sollecitate dalla proposta di istituzione di una Corte costituzionale internazionale: domande necessarie per fare di essa una vera “rivoluzione legale” e non semplicemente una istituzione impossibile per un mondo a lei ostile.

Referenze bibliografiche

- ABBOTT R.–ERIXON F.–FERRACANE M.F. 2014
Demistifying Investor-State Dispute Settlement (ISDS). **Ecipe Occasional Paper**, n. 5
- ABREU BONILLA S.–PASTORI FILLOL A. 2013
El Protocolo adicional al Tratado constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia: otro ejemplo de desprolijidad jurídica en la integración latinoamericana. in ROY J. (Comp.). **Después de Santiago: integración regional y relaciones Unión Europea-América Latina**. Miami: Jean Monnet Chair, p. 169-180.
- AHDIEH R. 2004
Between Dialogue and Decree: International Review of National Courts. **New York University Law Review**, v. 76, n. 6, p. 2029-2045.
- ARCARI M.–BALMOND L. (orgs.) 2015
Le dialogue des juridictions dans l'ordre juridique International. Entre pluralisme et securite juridique. Napoli: ESI
- BRUNKHORST H. 2014
Critical Theory of Legal Revolution: Evolutionary Perspective. New York: Bloomsbury
- BUERGENTHAL T. 2001
The Proliferation of International Courts and Tribunals. Is it Good or Bad?. **Leiden Journal International Law**, v. 14, n. 2, p. 267-275
- CAPPUCCIO L.–LOLLINI A.–TANZARELLA P. (a cura di) 2012
Le Corti regionali tra Stati e diritti. I sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano e africano a confronto. Napoli: Editoriale Scientifica
- CARDUCCI M. 2015a
“Cross-Constitutionalism” and Sustainable Comparison. G. CORSI G.–FEBBRAJO A. (eds.). **Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective**. Fernham: Ashgate, p. 234-262.
- _____ 2015b
I tre modelli di tridimensionalità delle giurisdizioni nelle integrazioni regionali e la proposta di una Corte costituzionale internazionale. MAZZUOLI DE

OLIVEIRA V.–BIACCHI GOMES E. (orgs.). **Direito da integração regional. Diálogo entre Jurisdições na América Latina**. São Paulo: Saraiva, p. 483-501.

2014a

Sulla ipotesi di istituzione di una Corte costituzionale internazionale: per il “diritto alla democrazia” e la tutela contro i mutamenti incostituzionali. **Eunomia**, v. III, n. 1, p. 195-210

2014b

Dialogo è comparazione? Saggio sul giudice “costituzionalista comparatista” nella prospettiva del metodo. PEGORARO L.–BAGNI S.–PAVANI G. (a cura di). **Metodologia della comparazione. Lo studio dei sistemi giudiziari nel contesto euro-americano**. Bologna: FiLodiritto, p. 35-83

CARDUCCI M.–BRUNO A.S. 2013

Studying the “Legal Flows” as a Multidisciplinary Method to Promote Constitutionalism as a Common Property of Mankind. **Global Multidisciplinary e-Conference 2013 dedicated to UNESCO’s World Science Day Celebration**, Proceedings 10-12 november 2013, Kocani: ESI Publishing, p. 118-124.

2015

BRICS as Constitutional Un-Homogeneous Dynamics. SCAFFARDI L. (ed.). **The BRICS Group in the Spotlight: an Interdisciplinary Approach**. Napoli: ESI 2015, p. 69-79

CARDUCCI M.–ISONI A. 2014

Is a “Trans-national” Constitutional Law possible?. RIBERI P.–LACHMAYER K. (eds.). **Philosophical or Political Foundation of Constitutional Law? Perspectives in Conflict**. Wien: Nomos Facultas WUV, p. 311-330

CARDUCCI M.–MAZZUOLI DE OLIVEIRA V. 2014

Teoria tridimensional das Integrações supranacionais. Uma análise comparativa dos sistemas e modelos de integração da Europa e América Latina. Rio de Janeiro: Forense

COHEN J.–ROGERS J.1995

Associations and Democracy. London: Verso

DICKMANN R. 2014

Il diritto al giudice di cui all’art. 24 Cost. come principio supremo e limite al diritto internazionale generalmente riconosciuto. **www.federalismi.it**, n. 22.

DRAHOS P.–BRAITHWAITE J. 2002

Information Feudalism. Who Owns the Knowledge Economy? Political Organising behind TRIPS. London: Earthscan

DUARTE OTTO E. 2014

Entre Constitucionalismo cosmopolita e Pluriversalismo internacional. Neoconstitucionalismo e ordem mundial. Rio de Janeiro: Lumen Juris

FRANKENBERG G. (ed.) 2013

Order from Transfer. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar

- GAUKRODGER D.–GORDON K. 2012
Investor-State Dispute Settlement: A Scoping Paper for the Investment Policy Community. **OECD Working Papers on International Investment**, n. 3, OECD Publishing: <http://dx.doi.org/10.1787/5k46b1r85j6f-en>.
- GNES M. 2004
La scelta del diritto. Concorrenza tra ordinamenti, arbitraggi, diritto comune europeo. Milano: Giuffrè
- HELPER L. 2004
Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking. **Yale Journal of International Law**, v. 29, n. 1, p. 1-59
- HIRSCHL R. 2004
Towards Juristocracy: the Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Cambridge (Mass.) & London: Harvard University Press
- HIRST P. 1994
Associative Democracy. Cambridge: Polity Press
- HIRST P.–BADER V. (eds.) 2001
Associative Democracy. The Real Third Way. London-New York: Frank Cass & Co.
- KOZUKA S. 2007
The Economic Implications of Uniformity of Law. **Uniform Law Review**, p. 683-65
- MARINHO M.E.–DA SILVA S.T.–PAIXÃO SILVA OLIVEIRA L. (orgs.) 2014
Diálogos entre Juízes. Brasília: UniCEUB
- NEVES M. 2009
Transtitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes
- _____ 2015
Asimetrias no transtitucionalismo: comparando dois casos.
www.conjur.cm.br
- POLICY DEPARTMENT DG EXTERNAL POLICIES UE 2014
Investor-State Dispute Settlement (ISDS) provisions in the EU's international investment agreements. v. 1, Workshop September
- RESTA G. 2013
La conoscenza come bene comune: quale **tutela?**, **AA. VV. Tempi di beni comuni. Studi multidisciplinari**. Roma, Ediesse, p. 36-51.
- RODRIK D. 2015
La globalizzazione intelligente. trad. it. Roma-Bari: Laterza
- RUGGERI A. 2015
Comparazione giuridica e certezza del diritto costituzionale.
www.dirittifondamentali.it

SCHNEIDERMAN D. 2010

Judicial Politics and International Investment Arbitration: Seeking an Explanation for Conflicting outcomes. **Northwest Journal of International and Business Law**, n. 30, p. 383- 405.

STREECK W. 2013

Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo. trad. it. Milano: Feltrinelli

Recebido para publicação em 07-09-15; aceito em 02-10-15